

Mozioni

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [PEPE](#), [GAMBARO](#), [MOLINARI](#), [MASTRANGELI](#) - Il Senato,

premesso che:

il comma 2 dell'art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" dispone che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica sia inviata, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata;

la norma specifica inoltre che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisca illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporti il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione;

l'art. 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" prevede che, al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applichino le disposizioni di cui all'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

in tal modo è stata dunque uniformata la disciplina del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, compresi gli aspetti sanzionatori;

la certificazione di malattia in via telematica è dunque un processo che interessa, come utenti, lavoratori e datori di lavoro, i medici abilitati come certificatori della malattia, e il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Inps come gestori del servizio telematico. Quando il medico compila il certificato telematico rilascia su richiesta del cittadino il numero di protocollo, tramite il quale il lavoratore potrà reperire e consultare sul sito Inps l'attestato di malattia, e lo invia al sistema di accoglienza centrale (Sac) del Ministero dell'economia e delle finanze. È il Sac che, una volta assegnato un numero di protocollo univoco (Puc), invia i certificati all'Inps e mette a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro i servizi per la consultazione. In particolare la consultazione da parte del datore di lavoro è consentita solo per quello che riguarda l'attestato di malattia, un documento che riporta i dati del certificato ad eccezione della diagnosi, dato personale che solo il cittadino interessato può conoscere consultando il portale Inps con il proprio codice identificativo;

l'art. 55-*quinquies*, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina le conseguenze penali, amministrative e disciplinari nei confronti dei lavoratori e dei medici che

presentino false attestazioni o certificazioni. Nello specifico si prevede la reclusione da uno a 5 anni e la multa da 400 a 1.600 euro per il lavoratore che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, ovvero giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. La stessa pena è applicata al medico;

il successivo comma 3 dispone che la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena comporti, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati;

considerato che:

durante l'audizione informale del 23 giugno 2009 presso le Commissioni I e XI riunite (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni e Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, la Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha espresso diverse perplessità circa le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di false attestazioni. Le disposizioni definiscono infatti il certificato di malattia come una certificazione relativa allo stato di salute del paziente attestante dati clinici direttamente constatati e oggettivamente documentati, così come già descritto nel codice di deontologia medica. Nel disciplinare la materia si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che un'alta percentuale dei certificati di malattia, relativi ad assenze dal lavoro per brevi periodi, riguardano principalmente sintomi riferiti dal paziente, difficilmente verificabili sul piano clinico e con scarse possibilità di accertamento da parte del medico, che spesso certifica lo stato di malattia sulla base di un rapporto di fiducia con il proprio paziente. Risulta infatti prevalente la conoscenza dello stato complessivo di salute rispetto a procedure di controllo di rado applicabili a sintomi di malessere generale;

una così incerta verifica oggettiva mal si concilia con una disciplina che sanziona con pene piuttosto severe anche il medico che abbia concorso alla produzione di una certificazione per malattia non pienamente rispondente ai criteri dettati per legge. Emergono dubbi in particolare sul comma 3 del citato art. 55-*quinquies*, laddove si prevede un automatismo fra la condanna penale e la radiazione dall'albo, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Già con la sentenza n. 791 del 14 ottobre 1988 la Corte costituzionale ha sottolineato l'indispensabile gradualità sanzionatoria e la necessità, soprattutto nei casi della massima sanzione espulsiva, che le valutazioni siano ricondotte alla naturale sede di valutazione: il procedimento disciplinare, in difetto del quale risulterebbe incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente in contrasto con i principi fondamentali di ragionevolezza chiaramente desumibili dall'articolo 3 della Costituzione;

numerosi sono stati negli ultimi anni gli interventi legislativi volti a semplificare il rapporto tra cittadini e professionisti con la pubblica amministrazione ed oggi è possibile produrre autocertificazioni sostitutive di numerosi certificati anagrafici o amministrativi, mentre non è consentito sostituire con autocertificazioni i certificati di malattia per giustificare le assenze dal lavoro anche di un solo giorno,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi per semplificare la normativa vigente relativa alle modalità di attestazione degli stati di inabilità temporanea al lavoro non direttamente verificabili e documentabili dal medico, prevedendo in particolare la possibilità per il lavoratore di attestare la propria condizione direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ed al datore di lavoro nei casi di assenza dal lavoro, per malattia protratta per un periodo inferiore ai 3 giorni;

2) ad attivarsi per modificare le disposizioni contenenti le sanzioni disciplinari previste nel comma 3 dell'art. 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eliminando l'automatismo tra la sentenza definitiva di condanna e la radiazione dall'albo, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale, privilegiando un procedimento disciplinare che consenta all'ordine o alla struttura sanitaria pubblica di competenza di graduare l'applicazione della sanzione disciplinare tenendo nella giusta considerazione il riferimento al caso concreto.

(1-00417)